

*Milano, 21 aprile 2011*

Alle Direzioni Provinciali di

Bergamo

Brescia

Como

Cremona

Lecco

Lodi

Mantova

I di Milano

II di Milano

Monza e Brianza

Pavia

Sondrio

Varese

A Tutti gli Uffici Territoriali della  
Regione Lombardia

Prot. 2011/40024

***OGGETTO: Istruzioni di servizio –questioni controverse in materia di imposta  
di registro***

La presente direttiva risponde all'esigenza di coordinare ed uniformare i comportamenti degli Uffici Territoriali della Regione circa le modalità di tassazione – ai fini dell'imposta di registro – della seguente tipologia di atti.

## **1. Atto pubblico contenente più donazioni in franchigia**

L'art. 2, commi da 47 a 53, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286) ha istituito l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 (TUS), fatte salve alcune disposizioni specifiche introdotte dai commi da 48 a 53 dello stesso decreto legge n. 262 del 2006 e da successivi atti normativi.

Come precisato dalla circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008 (paragrafo 4.2), la reintroduzione dell'imposta di donazione ha comportato, tra l'altro, una rimodulazione delle aliquote precedentemente applicabili, infatti, il D.L. n. 262/2006 individua tre diverse aliquote d'imposta applicabili sul valore della quota o dei beni spettanti a ciascun beneficiario differenziate a seconda del grado di parentela o affinità intercorrente tra beneficiario e dante causa, al netto di una franchigia anch'essa di importo variabile in base al grado di parentela o affinità o, a prescindere da ciò, in base alla sussistenza di un grave handicap del beneficiario, riconosciuto ai sensi della legge n. 104 del 1992.

Inoltre secondo la medesima circolare (ultimo capoverso paragrafo 4.2) poiché l'art. 55 del TUS al comma 1 stabilisce che *“gli atti di donazione sono soggetti a registrazione secondo le disposizioni del Testo unico dell'imposta di registro..., concernenti gli atti da registrare in termine fisso”* deve ritenersi che per la registrazione degli atti di donazione, per i quali è richiesto l'atto pubblico *ad substantiam*, sia dovuta l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 41, comma 2 del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al D.P.R. n. 131 del 1986 (TUR), in base al quale *“l'ammontare dell'imposta principale non può mai essere in nessun caso inferiore alla misura fissa...”*

Si ritiene, pertanto, che l'atto pubblico recante donazioni plurime, ciascuna sottratta all'imposta sulle donazioni in quanto rientrante nella franchigia, debba scontare una unica imposta fissa di registro.

## **2. Atto contenente più procure institorie**

Per le procure institorie (disciplinate dagli artt. 2203 e seguenti del codice civile), l'obbligo di registrazione sussiste, ai sensi dell'articolo 11 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, solo nel caso in cui siano redatte per atto pubblico o scrittura privata autenticata, , mentre le stesse procure sono esenti da registrazione se redatte in forma di scrittura privata non autenticata ovvero tramite semplice delibera degli organi amministrativi della società.

Si tratta di atti contenenti più procure cumulative o collettive, di frequente utilizzo in ambito aziendale, in particolare nel settore bancario e assicurativo, con cui sono nominati una pluralità di soggetti abilitati a stipulare, in nome e per conto dell'ente societario, una serie più o meno ampia di atti.

Il rilascio formale di procure collettive è da ritenere avere finalità di atto cognitivo teso a rendere conoscibili a terzi i nomi dei procuratori e l'ambito dei loro poteri e, quindi, la registrazione ha la finalità di esternalizzare ciò che è stato già definito all'interno dell'impresa mediante il contratto gestorio.

Le procure institorie, intese come formalizzazione della struttura organizzativa dell'impresa, contenute in un unico documento, nella forma suddetta, scontano, pertanto, una unica imposta fissa di registro in applicazione dell'articolo 11, parte prima della tariffa, allegata al TUR.

## **3. Atto di donazione non soggetto all'imposta ai sensi dell'art. 3 del TUS**

L'articolo 3 del TUS, intitolato "trasferimenti non soggetti all'imposta", prevede diverse fattispecie di trasferimenti non soggetti all'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito. Tra di esse la più ricorrente è senz'altro quella di


trasferimento di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni a favore dei discendenti e del coniuge, prevista dal comma 4-ter del suddetto articolo, aggiunto dall'articolo 1, comma 78, lettera a), della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 .

L'articolo 55, comma 2, del TUS, stabilisce che "gli atti che hanno per oggetto trasferimenti di cui all'articolo 3 sono registrati gratuitamente, salvo il disposto del comma 3 dello stesso articolo ".

Pertanto, anche gli atti in questione aventi per oggetto i trasferimenti di cui all'articolo 3, comma 2 del TUS, devono essere registrati gratuitamente.

I signori Direttori assicureranno l'applicazione conseguente degli indirizzi contenuti nella presente nota.

IL DIRETTORE REGIONALE  
CARLO PALUMBO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carlo Palumbo', is written over the typed name. The signature is fluid and cursive, with a long vertical stroke at the end.